

Allegato 2

BANDO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CENTRO DALRI' DI MORI CON FINALITA' DI COSTRUZIONE DI UNA COMUNITA' EDUCANTE E PER SERVIZI DI CO-HOUSING PER PERSONE CON DISABILITA' CON NECESSITA' di BASSO SUPPORTO ASSISTENZIALE E PERSONE FRAGILI, AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13 - PERIODO dal 1° aprile 2026 al 31 dicembre 2030.

Art. 1 Principi e finalità

1. *La Comunità di valle della Vallagarina*, in coerenza con il principio della sussidiarietà orizzontale, nonché con il codice del terzo settore e con la legislazione provinciale in materia di servizi sociali, riconosce negli enti del terzo settore e più in generale gli enti no profit accreditati, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con cui interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali.

2. *La Comunità di valle della Vallagarina* sostiene e valorizza le forme associative e le organizzazioni di volontariato secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell'ente o nei propri interessi generali.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente avviso disciplina, ai sensi dell'art 12 l. 241/1990 e dell'art. 19 l.p. 23/1992, la concessione di contributi ex art. 36 bis l.p. 13/2007 per la realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili, in particolare volti alla costruzione di una comunità educante e di servizi di co-housing per persone con disabilità a bassa necessità di supporto assistenziale e persone fragili residenti nella *Comunità di valle della Vallagarina*, nei limiti delle proprie risorse e disponibilità.

2. Le attività finanziabili devono perseguire i seguenti obiettivi:

Costruire, collaborando con gli altri enti pubblici e privati, una comunità educante per migliorare il benessere dei ragazzi e delle famiglie del territorio, sia garantendo supporti educativi a ragazzi fragili segnalati dal servizio sociale della Comunità, sia in generale offrendo attività animate ed educative per la generalità dei ragazzi/e. Il centro deve rappresentare anche una risorsa per le famiglie sia per politiche conciliative, sia come supporto alla genitorialità in generale attraverso attività di gruppo per famiglie o per tematiche specifiche. La relazione con il territorio con le organizzazioni che lo compongono deve essere un elemento portante della attività del centro al fine di includere i ragazzi del territorio nel tessuto sociale con l'obiettivo di una crescita educativa sia dei ragazzi che delle organizzazioni presenti.

Nonostante il centro poggi sulla presenza di una struttura a Mori, il modello organizzativo potrà prevedere anche attività distribuite sul territorio della comunità di Valle con delle attività anche presso altri comuni considerato che i ragazzi/e con progetto individualizzato possono provenire dall'intero territorio della comunità.

Considerata l'ampia metratura della struttura, essa dovrà rappresentare il luogo privilegiato per i Percorsi di avvicinamento e/o mantenimento delle relazioni familiari, segnalati dal servizio sociale che dovranno essere resi disponibili dal gestore del centro anche ad altri soggetti scelti dagli elenchi aperti istituiti dalla comunità della Vallagarina.

La struttura di proprietà della Comunità oltre agli spazi per un centro dedicato ai minori consta in due appartamenti di ampia metratura. Tali spazio sono stati dedicati sino ad ora a appartamenti per genitori separati con bassa problematicità sociale per preservare le attività del centro. L'obiettivo della Comunità è di un utilizzo degli spazi per attività che qualifichino il centro maggiormente come spazio di inclusione, per persone con disabilità a bassa necessità di supporto assistenziale individuati dal servizio sociale, anche in co housing con ragazzi e giovani adulti fragili.

Il progetto in via indicativa e non esclusiva fa riferimento alle tipologie del catalogo 1.11 Centro socio-educativo territoriale, 5.4 Centro di aggregazione territoriale, 5.1 costruzione e promozione di reti territoriali, 4.1 Abitare accompagnato per persone con disabilità, 1.21 percorsi di avvicinamento e/o mantenimento delle relazioni famigliari.

Art. 3 Requisiti dei soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda di contributo gli enti che sono in possesso:
 - a) dei requisiti di cui all'artt. 94, 95 e 97 del D.Lgs. 36/2023 per analogia e in quanto compatibili;
 - b) dell'accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale in provincia di Trento, ai sensi decreto del presidente della provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg recante "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale" per le seguenti aggregazioni funzionali: "Area Età Evolutiva e genitorialità – ambito semi residenziale", "Area Età Evolutiva e genitorialità – ambito domiciliare" e "Area Persone con disabilità – ambito residenziale";
2. Rispetto di quanto previsto dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, per il quale i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 4 Forme di partecipazione

1. Possono presentare domanda di contributo:
 - a) un singolo soggetto proponente in possesso dei requisiti previsti all'art. 3;
 - b) un consorzio, in cui ciascuno dei soggetti consorziati deve risultare in possesso dei requisiti previsti all'art. 3. Qualora trattasi di consorzio di cooperative o di consorzio stabile è richiesto il possesso dell'accreditamento in capo al consorzio e il possesso dell'autorizzazione in capo a ciascuna consorziata;
 - c) una forma associativa, anche temporanea, di più soggetti, ciascuno dei quali deve risultare in possesso dei requisiti previsti all'art. 3.
2. In caso di domanda di contributo presentata in forma associativa ai sensi del comma 1, lett. c), all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:

- a) definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti della Comunità, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti della Comunità
- b) oggetto, ai sensi dell'articolo 2 del presente Bando;
- c) obiettivi;
- d) durata;
- e) forme della collaborazione.;

Art. 5 Termini e modalità per la presentazione della domanda

1. A pena di irricevibilità, la domanda di contributo per la gestione del “CENTRO DALRI’ DI MORI CON FINALITA’ DI COSTRUZIONE DI UNA COMUNITÀ EDUCANTE E PER SERVIZI DI CO-HOUSING PER PERSONE CON DISABILITÀ CON NECESSITA’ DI BASSO SUPPORTO ASSISTENZIALE E PERSONE FRAGILI, AI SENSI DELL’ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13 ” è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) al Servizio Socio Assistenziale della Comunità Vallagarina nel periodo compreso **tra il giorno 15.12.2025 e il giorno 15.1.2026**, per posta elettronica (certificata o semplice) alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all’indirizzo servizio.sociale@pec.comunitadellavallagarina.tn.it, entro le ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell’Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l’invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l’utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell’art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento; nell’oggetto della mail dovrà essere riportato quanto segue: “CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DALRI’ DI MORI CON FINALITA’ DI COSTRUZIONE DI UNA COMUNITÀ EDUCANTE E PER SERVIZI DI CO-HOUSING PER PERSONE CON DISABILITÀ CON NECESSITA’ DI BASSO SUPPORTO ASSISTENZIALE E PERSONE FRAGILI, AI SENSI DELL’ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13”;
2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli allegati al presente Bando pubblicati nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all’art. 16.
In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell’utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente Bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente Bando.
3. Nella domanda di contributo, il soggetto proponente, tra il resto, dichiara di aver rispettato, nella proposta progettuale, le indicazioni e gli obiettivi di cui all’articolo 2 del presente bando che in via indicativa e non esclusiva fanno riferimento alle tipologie del catalogo 1.11 Centro socio-educativo territoriale, 5.4 Centro di aggregazione territoriale, 5.1 costruzione e promozione di reti territoriali, 4.1 Abitare accompagnato per persone con disabilità, 1.21 percorsi di avvicinamento e/o mantenimento delle relazioni familiari.
4. Alla domanda sarà allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all’art. 16:
 - a) dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di partecipazione;
 - b) in caso di firma olografa allegare copia del documento di identità del sottoscrittore;
 - c) eventuale dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa di cui all’art. 4, comma 2;
 - d) informativa privacy sottoscritta per presa visione;
 - e) la proposta progettuale, contenente:

- una dettagliata descrizione delle attività che si intendono svolgere in coerenza con il presente Bando e che potranno costituire un allegato alla convenzione di cui all'art. 10;
- le informazioni utili ai fini della valutazione del progetto sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Allegato 2.1 del presente bando;

Art. 6 Irricevibilità e inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente Bando sono irricevibili le domande che:
 - a) sono presentate oltre il termine previsto all'art. 5;
 - b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste all'art. 5;
 - c) sono prive di sottoscrizione.
2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 3.

Art. 7 Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti

1. La struttura competente si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:
 - a) richiedere chiarimenti al soggetto/i proponente/i sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
 - b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al/i richiedente/i su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturino il contenuto.
2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1 entro il termine assegnato dalla struttura competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
3. I soggetti proponenti potranno richiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento in merito ai contenuti del presente Bando fino a cinque giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo pec: servizio.sociale@pec.comunitadellavallagarina.tn.it
Le richieste di chiarimento e le relative risposte sono pubblicate nella pagina dedicata al presente Bando del link indicato all'art. 16.

Art. 8 Individuazione del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento disciplinato dal presente Bando è la Responsabile del servizio Socio Assistenziale

Art. 9 Procedimento

1. Si intendono posti a carico del responsabile del procedimento di cui all'art. 8, gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Comunità.
2. La Comunità dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande secondo quanto previsto all'art. 6.
3. La valutazione delle proposte progettuali, presentate a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione composta da un presidente, un segretario e da almeno due componenti esperti, nominata dalla Comunità successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande che attribuisce i punteggi calcolati sulla base dei criteri e delle modalità contenuti nell'Allegato 2.1.

4. Il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande - alle ore 9.00 presso la sede della Comunità – in seduta pubblica - la Comunità, provvederà a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal presente Bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste. Le successive attività di valutazione saranno svolte dalla Commissione in seduta riservata.
5. La Comunità si riserva la facoltà di procedere all’assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda e di non assegnarla qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente documento.
6. La Comunità si riserva altresì la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per motivi di pubblico interesse il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.
7. La Comunità approva, sulla base delle risultanze dell’operato della Commissione, la graduatoria dei soggetti proponenti, che va comunicata agli stessi e pubblicata nella pagina dedicata al presente Bando del link indicato all’art. 16.
8. Verificata la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3 la Comunità comunicherà agli interessati l’esito delle verifiche.
9. La Comunità, - se ritenuto necessario sulla base del progetto presentato in sede di partecipazione al procedimento e specificandolo nel provvedimento di approvazione di cui al comma 7 –, dopo aver comunicato all’interessato o agli interessati l’esito delle verifiche, avvia con il soggetto singolo o plurimo individuato in base ai commi precedenti un tavolo di coprogettazione al fine di valorizzare e migliorare le specificità da esso offerte, nell’esclusivo interesse degli utenti destinatari dei servizi e della migliore gestione complessiva del servizio. La durata della coprogettazione non può essere superiore a 15 giorni, salvo motivata proroga per un massimo di 15 giorni.”
10. La Comunità, qualora non ravvisasse la necessità di avviare il tavolo ai sensi del comma 9, dalla data di approvazione della graduatoria nel caso non si renda necessario richiedere detta documentazione, individua i contenuti definitivi della Convenzione, valorizzando la proposta progettuale presentata, alla quale è possibile apportare piccole migliorie, previo accordo con il proponente da raggiungere tramite scambio di corrispondenza.

Art. 10 Convenzione

1. L’erogazione del contributo sarà regolata con apposita Convenzione di durata pari al periodo indicato all’art. 11, comma 1, il cui schema provvisorio è allegato al presente Bando (Allegato 2.3). La Convenzione ha i seguenti contenuti minimi:
 - a) l’oggetto del servizio con durata e l’importo concesso dalla Comunità;
 - b) svolgimento del servizio
 - c) le ipotesi di decadenza o di rinuncia al contributo;
 - d) le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro, nonché la previsione dell’applicazione, per analogia, dell’art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
 - e) il trattamento dei dati personali;
 - f) le ipotesi e le modalità di revisione della stessa.
2. Il presente Bando prevede, tra il resto, la possibilità di sottoporre la convenzione a revisione, su iniziativa della Comunità, tenuto conto sia dell’andamento dei servizi, del fabbisogno, o in caso di eventi straordinari o non previsti, eventualmente anche tramite una co-progettazione con i soggetti gestori.

Art. 11 Durata e budget complessivo

1. Gli importi complessivi a disposizione per la gestione del centro Dalrà di Mori con finalità di costruzione di una comunità educante e per servizi di co-housing per persone con disabilità con

bassa necessità di supporto assistenziale e persone fragili sono riferiti ad un periodo di attività che decorre dal 1° aprile 2026 e termina il 31 dicembre 2030.

2. Successivamente all'approvazione della graduatoria, è possibile dare avvio all'attività a decorrere dal 1° aprile 2026, anche nelle more della sottoscrizione della convenzione.
3. L'importo complessivo massimo a disposizione per la gestione dell'attività, riferito al periodo di cui al comma 1, ammonta complessivamente ad Euro 1.781.250,00=. L'importo annuo massimo a disposizione è pari ad Euro 375.000,00=, rideterminato per frazioni di anno nel caso di erogazione del servizio per un periodo inferiore ai 12 mesi.
4. L'importo massimo del contributo riferito al primo anno e conseguentemente quello complessivo, potrà essere rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto delle date effettive di avvio dell'attività.
5. Si da inoltre atto che i costi derivanti dall'utilizzazione dell'immobile e delle attrezzature (le spese di manutenzione straordinarie riferite all'immobile e alle attrezzature, le utenze, le tasse dovute, le spese relative all'ascensore e manutenzione del verde) sono a carico della Comunità;

Art. 12 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese riferite alle seguenti voci:
 - a) le spese per il personale;
 - b) i costi derivanti dalle spese ordinarie sull'immobile, escluse le spese indicate all'art. 11 c. 5 assunte direttamente dalla Comunità;
 - c) le spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature e per il funzionamento del centro;
 - d) i costi per lo svolgimento di iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale e del volontariato coinvolto nelle attività;
 - e) le spese per lo svolgimento delle attività rivolte ai destinatari, comprese quelle per gli spostamenti presso sedi diverse dalla sede principale dell'attività;
2. Sono inoltre riconosciute eventuali Spese generali come costi del personale di direzione e amministrativo, imposte e tasse, assicurazioni.
3. Con riferimento alle spese di cui ai precedenti commi, si specificano di seguito i limiti massimi di spesa riconosciuta relativamente alle attività diurne e residenziali:
 - le attività riferite alle attività diurne ed in specifico alla costruzione di una comunità educante e in generale ai servizi e attività riferite ai ragazzi e alle loro famiglie non potranno superare Euro 337.000,00 su base annua eventualmente riproporzionate su periodi inferiori all'anno;
 - le attività residenziali riguardanti le progettualità di co-housing dei due appartamenti non potranno superare euro 38.000,00 su base annua eventualmente riproporzionate su periodi inferiori all'anno.

Le spese generali potranno essere attribuite ad entrambe le attività.

4. Il contributo annuo effettivo è determinato in sede di rendicontazione riferita all'intero anno ed è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute nonché ammesse e delle eventuali entrate conseguite correlate alle attività, fermo restando i limiti di cui al presente articolo.
5. Eventuali spese eccedenti i limiti fissati dovranno essere finanziate con entrate proprie.

Art. 13 Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi

1. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata della presente convenzione, è determinato secondo quanto previsto all'art. 11.
2. L'erogazione del contributo annuo, avviene secondo le seguenti modalità:
 - a) primo acconto: il 50% del contributo annuo concesso;
 - b) secondo acconto: il 35% del contributo annuo concesso;

c) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione di cui al successivo comma 5 e di quanto erogato in precedenza.

Tale modalità, semplificata rispetto alle linee guida di cui alla delibera di giunta provinciale n.548/2025, è definita al fine di non appesantire eccessivamente gli enti con molteplici step di rendicontazione e tenuto conto delle clausole di salvaguardia presenti nel bando.

3. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo, di cui alla lettera a) del precedente comma 2, da presentarsi dopo il 1° gennaio di ogni anno di vigenza contrattuale, va allegata, per il primo anno, una dichiarazione di avvenuto avvio dell'attività e, per gli anni successivi, una dichiarazione di continuazione dell'attività.
4. Ai fini del monitoraggio della spesa e attività relativa al contributo di cui alla lettera a) del comma 2, va presentato, dopo il 1° luglio, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno e fino al 30 giugno, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo.
5. Alle domande di liquidazione dell'aconto del contributo di cui alle lettere b) del comma 2, da presentarsi dopo il 1° ottobre, va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio anno fino al 30 settembre. Va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno e fino al 30 settembre. La struttura della Comunità competente, in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo dell'aconto di cui alla lettera b).
6. Alla domanda di liquidazione del saldo di contributo di cui al comma 2, lettera c), da presentarsi nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio (o ad altra scadenza successiva individuata dall'ente procedente) dell'anno successivo, oltre al rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, riferito all'intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto.
7. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica pubblicata nella pagina del sito web indicato all'art. 16 del Bando.
8. Nel caso in cui il Soggetto Gestore scelga di presentare, la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta e le entrate conseguite, dovrà produrre altresì un elenco, raggruppato per capitolo di spesa e di entrata cui si riferisce, riportante gli estremi (n. e data documento di spesa/entrata, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.
9. La struttura della Comunità competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.
10. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'art. 12 del presente Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della convenzione.
11. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore al contributo annuo massimo stabilito, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto Gestore non consegua alcun utile.
12. Qualora risultò già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, della Comunità.
13. per quanto non diversamente disciplinato nel presente bando, sono valide le Linee guida sulle modalità di finanziamento e affidamento dei servizi e interventi socio-assistenziali in provincia di Trento, (DGP n. 548/2025), Linee guida E, capitolo c), pagine 91-94.

Art. 14 Concorso di finanziamenti sulle medesime attività

1. E' ammessa la concessione del contributo previsto dal presente Bando in concorso con altri finanziamenti concessi sulle medesime attività, nella misura in cui non si verifichi una situazione di cumulo di benefici in riferimento alle stesse spese derivanti dalle medesime specifiche attività. In tal caso, le ulteriori agevolazioni di cui beneficia il Soggetto Gestore o che lo stesso ha già richiesto al momento della presentazione della domanda del presente contributo devono essere dichiarate nella domanda stessa ed evidenziate in sede di rendicontazione.

Art. 15 Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo:
 - a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal presente Bando;
 - b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Bando e dalla convenzione;
 - c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 3/2018 e degli altri obblighi ivi previsti;
 - d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del d.p.p. 3/2018.
2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del d.p.p. 3/2018.
3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Comunità con un anticipo di almeno 6 mesi.
4. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione il personale dedicato al soggetto eventualmente individuato dalla Comunità in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.
5. E' fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Comunità sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo alla realizzazione del Servizio.

Art. 16 Informazioni e contatti

1. Per informazioni relative al presente Bando è possibile rivolgersi al Servizio Socio Assistenziale: PEC servizio.sociale@pec.comunitadellavallagarina.tn.it.
2. Il presente Bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili al link <https://www.comunitadellavallagarina.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/Criteri-e-modalita>